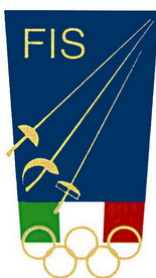


FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA



Regolamento* *Commissione Atleti

COMMISSIONE FEDERALE ATLETI

REGOLAMENTO

Art. 1 - Definizione

1. Viene costituita la Commissione Federale Atleti della Federazione Italiana Scherma in conformità alle direttive del Consiglio Nazionale del CONI.
2. La Commissione resta in carica un quadriennio olimpico.

Art. 2 - Competenze

1. La Commissione ha il compito di contribuire alla diffusione della scherma e di formulare proposte agli Organi Federali della FIS aventi per oggetto le tematiche relative allo svolgimento e alla disciplina delle attività agonistiche da parte degli atleti olimpici e paralimpici.
2. In particolare, l'attività della Commissione verterà sulle seguenti tematiche:
 - a) formazione, inserimento e ruolo dell'atleta nella società;
 - b) requisiti tecnici per il miglioramento dello sport di alta competizione;
 - c) scienza dello sport e allenamento moderno;
 - d) pericoli potenziali che minacciano l'atleta.
3. Alla Commissione è demandato altresì il compito di:
 - a) attuare le linee programmatiche approvate dall'Assemblea degli atleti;
 - b) individuare gli strumenti per la realizzazione dei fini istituzionali.

Art. 3 - Composizione della Commissione Federale Atleti

1. La Commissione Federale Atleti è composta dal Presidente e da un numero variabile da un minimo di due a un massimo di cinque atleti, oltre agli altri componenti di diritto previsti dal comma successivo.
2. Fanno parte di diritto della Commissione Federale Atleti gli atleti componenti degli organi direttivi della Federazione nonché gli atleti appartenenti alla Federazione eletti nel Consiglio Nazionale e/o nella Giunta Nazionale del C.O.N.I e del C.I.P.
3. La Commissione si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga avanzata richiesta scritta e motivata da almeno la metà più uno dei suoi componenti. La Commissione è validamente costituita in presenza del Presidente , o di chi ne fa le veci, e di almeno quattro dei suoi componenti.
4. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
5. Il Presidente della Commissione dovrà essere invitato a partecipare, in veste consultiva, al Consiglio Federale in quelle riunioni in cui all'ordine del giorno siano posti in discussione argomenti relativi alla pratica sportiva.

Art. 4 - Elettorato attivo

1. Conformemente al disposto dell'art. 4 del Regolamento Nazionale Atleti possono votare solamente gli atleti che negli ultimi otto anni precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea elettiva abbiano preso parte a Giochi Olimpici e Paralimpici o a Campionati Mondiali olimpici e paralimpici o a Campionati Europei olimpici e paralimpici. In aggiunta al requisito di cui sopra è

richiesta la maggiore età.

Art. 5 - Elettorato passivo

1. Possono candidarsi alle cariche di Presidente e componente della Commissione Federale Atleti, tutti coloro che, in aggiunta ai requisiti di cui al precedente art. 4:

- a) siano cittadini italiani;
- b) non abbiano riportato condanne per delitti dolosi;
- c) non siano stati sottoposti a squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno da parte del Comitato Olimpico Nazionale o del C.I.P. o da parte di una Federazione Sportiva Nazionale.

Art. 6 - Candidature

- 1. Non è ammessa la candidatura per più di una carica.
- 2. I voti di preferenza espressi per chi non sia candidato non possono essere attribuiti.
- 3. Le candidature - da porsi per iscritto e specificando la carica- devono pervenire alla Segreteria federale almeno sette giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea e devono essere corredate da dichiarazione rilasciata dal candidato sul possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5 del presente Regolamento.
- 4. Le eventuali dichiarazioni mendaci contenute nella dichiarazione dell'atleta comportano la decadenza della candidatura ed il trasferimento degli atti all'Ufficio del Procuratore Federale per quanto eventualmente di sua competenza.

Art. 7 - Composizione delle liste

- 1. Scaduti i termini prescritti, il Segretario Generale provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche, elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico.
- 2. Il Segretario Generale provvede a rendere pubbliche le liste predette con comunicati ufficiali o con altri mezzi idonei per darne la maggiore divulgazione possibile.
- 3. Le liste aggiornate e definitive sono consegnate al Presidente dell'Assemblea, il quale ne dà lettura in aula.
- 4. Copie degli elenchi devono essere esposte nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.
- 5. Eventuali contestazioni alla lista dei candidati sono risolte con la procedura di cui all'art. 9.

Art. 8 - L'Assemblea ordinaria elettiva

- 1. L'Assemblea ordinaria elettiva da svolgersi entro il 30 aprile del primo anno successivo a quello di celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, viene convocata dal Presidente della Commissione federale in carica, il quale deve darne tempestiva comunicazione al Presidente federale.
- 2. Della convocazione deve essere data notizia a tutti gli aventi diritto a voto almeno 20 giorni prima della data fissata con il mezzo ritenuto più idoneo. L'avviso deve contenere data, ora, luogo ed ordine del giorno e deve avere allegato l'elenco degli atleti ammessi con diritto di voto.
- 3. Nell'ordine del giorno devono essere indicati tutti gli argomenti che sono oggetto di discussione assembleare.

Art. 9 - Ricorso per omessa attribuzione del voto

- 1. Gli atleti aventi diritto di voto possono avanzare ricorso al Segretario Generale avverso i dati risultanti dall'elenco ufficiale di cui all'art. 8 in caso di omessa attribuzione di voto. Il ricorso deve essere depositato presso la Segreteria Federale, a pena di irricevibilità, entro e non oltre i 10 giorni precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, con atto sottoscritto dall'interessato.
- 2. I ricorsi sono esaminati dal Segretario che, in base ai risultati dell'indagine, compila una nota di emendamento dell'elenco ufficiale dei votanti, con l'indicazione delle variazioni apportate e dei

reclami respinti.

Art. 10 - Partecipazione e deleghe

1. All'Assemblea ordinaria elettiva hanno diritto di partecipare gli atleti di cui all'art. 4 del presente Regolamento. E' preclusa, comunque, la partecipazione a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari in corso d'esecuzione.
2. E' ammesso il rilascio di delega all'esercizio del diritto di voto ad altro atleta a condizione che:
 - a) la delega sia compilata e sottoscritta di proprio pugno dal soggetto delegante;
 - b) la persona delegata sia a sua volta un atleta avente diritto a voto.
3. Ogni partecipante all'Assemblea non può essere delegato da più di due atleti, eccezion fatta nel caso in cui gli atleti aventi diritto a voto siano superiori a 100: in tale ipotesi ogni soggetto potrà essere delegato da altri tre.
4. L'accertamento della validità delle deleghe presentate è di competenza della Commissione Verifica Poteri.

Art. 11 - La Commissione Verifica Poteri

1. La Commissione Verifica Poteri è organo permanente dell'Assemblea. Si insedia almeno due ore prima dell'inizio dei lavori e continua la sua opera nel corso degli stessi con i conseguenti aggiornamenti dei dati.
2. Si compone di tre componenti scelti dal Segretario Generale tra i componenti effettivi o supplenti -in caso di indisponibilità dei primi- del Collegio dei Revisori. Funge da Presidente il Presidente del Collegio o, in caso di sua indisponibilità, il componente più anziano di età. La Commissione ha il compito di:
 - a) verificare la regolarità delle deleghe e la corrispondenza del voto attribuito a ciascun atleta con quelli risultanti dagli atti ufficiali;
 - b) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni eventuale controversia insorta in tema di deleghe.
3. Si avvale dei dati forniti dalla Segreteria Federale e redige un verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati.
4. Redige e presenta, senza indugio, al Presidente dell'Assemblea, perché ne informi quest'ultima, ed al Segretario, per l'allegazione al verbale, l'elenco ufficiale degli aventi diritto di voto presenti.

Art. 12 - Apertura dell'Assemblea

1. All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri accerta se si sia costituita la maggioranza richiesta dall'art. 16 del presente Regolamento.
2. In caso affermativo, sospende i suoi lavori e redige il verbale di cui all'ultimo comma dell'art. 11; in caso negativo riprende i lavori che si concludono con la redazione del predetto verbale, una volta accertata la presenza degli aventi diritto di voto, direttamente o per delega, all'ora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.
3. Il Presidente della Commissione Federale Atleti in carica o chi ne fa le veci, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri, dichiara aperta l'Assemblea e ne assume provvisoriamente la Presidenza. Invita quindi gli aventi diritto di voto ad eleggere l'ufficio di Presidenza dell'Assemblea, costituito dal Presidente, da un Vice Presidente, avente il compito di sostituirlo in caso di assenza.
4. Le funzioni di Segretario vengono assunte d'ufficio dal Segretario Generale o da persona da lui appositamente delegata.
5. L'Assemblea procede, inoltre, all'elezione di 3 scrutatori, da scegliersi tra i non candidati.
6. Tutte le elezioni suddette avvengono per acclamazione.

Art. 13 - Il Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea:

- a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
- b) ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea;
- c) regola l'ordine e la durata degli interventi;
- d) determina il sistema di votazione;
- e) dà comunicazione dei risultati delle votazioni e proclama gli eletti;
- f) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- g) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Art. 14 - Votazioni

1. I sistemi di votazione sono:

- a) per acclamazione
- b) per appello nominale
- c) per scrutinio segreto
- d) per alzata di mano e controprova

2. Le votazioni per acclamazione devono sempre avvenire all'unanimità.

3. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente dell'Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile. Le schede di votazione debbono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.

4. Nel calcolo della maggioranza dei voti non si tiene conto delle astensioni e, se la votazione avviene per scrutinio segreto, non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle. In caso di parità di voti tra più candidati per la designazione a componente della Commissione, si procede al ballottaggio tra gli stessi.

5. Per quanto non in contrasto con il presente Regolamento, sono applicabili le norme previste dalle Carte Federali per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale degli affiliati.

Art. 15 - Verbale dell'Assemblea

1. Il verbale dell'Assemblea, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte. Firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario medesimo e dagli scrutatori, è redatto entro 15 giorni ed è conservato presso la Segreteria Generale della Federazione.

2. Ciascun partecipante, avente diritto di voto, ha facoltà di prendere visione di copia dello stesso.

Art. 16 - Regolarità di costituzione e validità delle deliberazioni

1. Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza, direttamente o per delega, di almeno i 2/3 degli aventi diritto a voto.

2. In seconda convocazione, successiva di un'ora, è sufficiente la partecipazione, diretta o per delega, di almeno 1/3 degli aventi diritto a voto.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta.

Art. 17 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea in sessione straordinaria deve essere convocata:

- a) nei casi previsti dall'art. 18;
- b) a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno degli aventi diritto a voto;
- c) a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti della Commissione.

2. Nelle ipotesi di cui alle lett. b) e c) l'ordine del giorno è predisposto dai proponenti.

Art. 18 - Integrazione della Commissione Federale Atleti

1. Nell'ipotesi di vacanza, per qualsivoglia motivo, della carica di Presidente, deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni dall'evento un'assemblea straordinaria per il rinnovo di detta carica.
2. Nell'ipotesi, invece, di vacanza degli altri componenti, si provvede alla sostituzione chiamando a far parte della Commissione il primo o i primi dei non eletti, purché abbiano conseguito almeno il 50% dei voti dell'ultimo eletto.
3. Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo la procedura suesposta, si provvede alle integrazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4. L'Assemblea straordinaria deve comunque essere obbligatoriamente celebrata nei casi in cui venga meno la metà più uno dei componenti della Commissione.
5. I componenti della Commissione Federale Atleti decadono in caso di mancato rinnovo del tesseramento della F.I.S.

Art. 19 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Presidente del CONI. Le eventuali modifiche sono deliberate da Consiglio Federale, su proposta della Commissione.